



COMUNE DI BIONE

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRANSITO SULLA VIABILITA' AGRO-SILVO-PASTORALE - L.R. 31/2008, ART. 59 - (ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. 18 DEL 29.10.2025)

Sommario

| | |
|--|----|
| ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE..... | 2 |
| ART. 2 – ELENCO DELLE STRADE | 2 |
| ART. 3 – CONDIZIONI DI SICUREZZA | 2 |
| ART. 4 – LIBERA CIRCOLAZIONE SENZA PERMESSO | 2 |
| ART. 5 – SOGGETTO GESTORE | 3 |
| ART. 6 – SEGNALETICA E BARRIERA | 3 |
| ART. 7 – ORDINANZA DI CHIUSURA | 3 |
| ART. 8 – VEICOLI AUTORIZZABILI..... | 4 |
| ART. 9 – ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' E NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI UTENTI | 4 |
| ART. 10 – DANNI E CAUZIONI..... | 4 |
| ART. 11 – FONDO PER LA MANUTENZIONE..... | 5 |
| ART. 12 - GIORNATA DELLE STRADE PULITE | 5 |
| ART. 13 – PERMESSI | 5 |
| ART.14 – SOGGETTI TITOLARI DEI PERMESSI | 8 |
| ART. 15 – CONTRIBUTO ALLE SPESE DI MANUTENZIONE | 8 |
| ART. 16 – REGISTRO DEI PERMESSI | 19 |
| ART. 17 – CONVENZIONE PER LAVORI | 19 |
| ART. 18 – ASPETTI TECNICO-GESTIONALI..... | 19 |
| ART. 19 – TRANSITO CON VEICOLI A MOTORE SU MULATTIERE E SENTIERI..... | 19 |
| ART. 20 – COMPETIZIONI E ALTRE MANIFESTAZIONI | 20 |
| ART. 21 - VIGILANZA | 20 |
| ART. 22 – SANZIONI | 20 |
| ART. 23 – ENTRATA IN VIGORE | 21 |
| ART. 24 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE..... | 21 |
| ALLEGATO A: ELENCO DELLE STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI | 23 |
| ALLEGATO B: ELENCO MULATTIERE E SENTIERI CON TRANSITO MOTORIZZATO | 25 |

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1) Il presente regolamento disciplina l'accesso e l'utilizzo, da parte di veicoli a motore (eccezion fatta per le biciclette a pedalata assistita), delle strade agro-silvo-pastorali situate nel Comune di Bione
- 2) Le strade oggetto del presente regolamento, censite e classificate dalla Regione nell'ambito del piano della viabilità agro-silvo-pastorale e riportate in allegato A "Elenco strade agro-silvo-pastorali", parte integrante del piano di indirizzo forestale, hanno le seguenti caratteristiche:
 - a) sono finalizzate prevalentemente al transito di veicoli ad uso forestale, agricolo o pascolivo;
 - b) sono di proprietà pubblica oppure, in tutto o in parte, di proprietà privata, ma dichiarate col presente regolamento di pubblica utilità;
 - c) posseggono caratteristiche tali da richiedere particolari cautele per il transito e tali da non renderle idonee al traffico ordinario;
 - d) non rientrano nella classificazione di cui all'art. 2 del Codice della strada.
- 3) Sono escluse dal novero delle strade agro-silvo-pastorali le strade con una funzione prevalente turistica-ricreativa e di accesso alle abitazioni.
- 4) Le presenti norme saranno applicate, previo accordo coi Comuni limitrofi, anche alle porzioni di strada esterne ai confini comunali, ma assegnate a questo Comune dal suddetto piano della viabilità.
- 5) Le presenti norme si applicano anche alle mulattiere e ai sentieri in cui è permesso il transito motorizzato ai sensi dell'art. 59 l.r. 31/2008 e riportate in allegato B "Elenco mulattiere e sentieri con transito motorizzato".

ART. 2 – ELENCO DELLE STRADE

- 1) Le strade oggetto del presente regolamento sono quelle presenti all'interno del piano della viabilità agro-silvo-pastorale, parte integrante del piano di indirizzo forestale, e sono riportate in allegato A "Elenco strade agro-silvo-pastorali".
- 2) L'inserimento e l'aggiunta di nuove strade, su proposta del Comune o su iniziativa della Comunità montana di concerto col Comune, avviene mediante aggiornamento del piano della viabilità, parte integrante del piano di indirizzo forestale della Comunità montana/Parco/Regione, ove occorra nell'ambito del processo di Valutazione Ambientale Strategica, nel cui ambito chiunque potrà presentare osservazioni a favore o contro l'inserimento di nuove strade. A seguito dell'aggiornamento del piano VASP, il Comune procede ad aggiornare l'allegato A "Elenco strade agro-silvo-pastorali" con determinazione dirigenziale.

ART. 3 – CONDIZIONI DI SICUREZZA

- 1) Per le strade, mulattiere e sentieri oggetto del presente regolamento non sono garantite le condizioni di sicurezza e, ove è possibile, tale informazione viene segnalata con appositi cartelli.
- 2) Pertanto, è vietato, salvo permesso scritto rilasciato dal soggetto gestore, il transito di tutti i veicoli a motore (eccezion fatta per quanto previsto all'art. 4 e per le biciclette a pedalata assistita) sulle strade agro-silvo-pastorali, mulattiere e sentieri oggetto del presente regolamento ai sensi dell'art. 59 l.r. 31/2008.
- 3) Chiunque transiti sulle strade, sulle mulattiere e sui sentieri oggetto del presente regolamento chiedendo il permesso di transito accetta incondizionatamente il regolamento stesso.

ART. 4 – LIBERA CIRCOLAZIONE SENZA PERMESSO

- 1) Possono liberamente circolare, senza necessità di rilascio di permesso,

purché consapevoli dei rischi potenziali che possono occorrere durante il transito:

- a. tutti i mezzi di soccorso o di polizia;
- b. tutti i mezzi che svolgano servizi di vigilanza a norma di legge, di protezione civile, di antincendio boschivo;
- c. i veicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Comunità montana, del Parco (se presente) e i mezzi delle società elettriche e municipalizzate, purché utilizzati per ragioni di servizio;
- d. le biciclette, anche a pedalata assistita;
- e. i mezzi a trazione animale.

ART. 5 – SOGGETTO GESTORE

- 1) Soggetto gestore delle strade, mulattiere e sentieri oggetto del presente regolamento è il Comune di Bione.
- 2) Il Soggetto gestore:
 - a) rilascia e registra i permessi di transito;
 - b) segnala alla vigilanza l'eventuale mancato rispetto del divieto di transito;
 - c) incassa i proventi dei permessi di transito;
 - d) cura la manutenzione ordinaria della strada, come definita dall'art. 71 c. 2 del r.r. 5/2007 (Norme Forestali Regionali);
 - e) cura gli interventi di manutenzione straordinaria che ritiene necessari;
 - f) appone appositi cartelli di pericolo, ove possibile;

ART. 6 – SEGNALETICA E BARRIERA

- 1) Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico dal Soggetto gestore mediante apposizione di idonei segnali riportanti la frase "Strada forestale. Divieto di transito, salvo i mezzi autorizzati, ai sensi della normativa regionale vigente" oppure: "Strada rurale. Divieto di transito, salvo i mezzi autorizzati, ai sensi della normativa regionale vigente".
- 2) Analogamente, il soggetto gestore segnala la presenza di eventuali carichi massimi ammissibili al transito mediante idonea cartellonistica.
- 3) Nel caso di mulattiere e sentieri, i percorsi in cui è consentito il traffico motorizzato (indicati in allegato B "Elenco mulattiere e sentieri con transito motorizzato") dovranno essere facilmente identificati in loco con evidenti segnali di pericolo per il transito pedonale e ciclabile; preferibilmente tali sentieri saranno vietati alla circolazione pedonale e ciclabile.
- 4) Il soggetto gestore, al fine di ampliare la sicurezza, ha la facoltà di chiudere con idonea barriera, munita di chiave, le strade, le mulattiere e i sentieri soggetti al presente regolamento.
- 5) Copia della chiave è messa a disposizione della polizia locale, della locale stazione dei carabinieri forestali, dell'Ente forestale territorialmente competente e degli altri Soggetti elencati all'art. 4 c. 1, lettere a), b) e c).
- 6) In alternativa o in aggiunta alla barriera, il soggetto gestore può installare una telecamera o altro sistema di video sorveglianza da remoto conforme alle norme in materia di protezione dei dati personali.

ART. 7 – ORDINANZA DI CHIUSURA

- 1) Il Comune può, in presenza di pericoli alla circolazione e negli altri casi eccezionali previsti dalla legge, emanare un'ordinanza di chiusura al transito estesa a tutti i titolari dei permessi e ai soggetti che possono circolare liberamente ai sensi dell'art. 4.

- 2) L'ordinanza dovrà essere esposta in corrispondenza della segnaletica che riporta il divieto di circolazione e trasmessa all'Ente forestale di riferimento, ai Carabinieri forestali, agli altri Soggetti preposti ai controlli ed ai soggetti autorizzati a cura del gestore.

ART. 8 – VEICOLI AUTORIZZABILI

- 1) I veicoli a motore devono rispettare la massa limite complessiva a pieno carico eventualmente prevista in relazione alle caratteristiche tecniche della strada e riportata negli allegati A "Elenco strade agro-silvo-pastorali" e B "Elenco mulattiere e sentieri con transito motorizzato", ferma restando la possibilità da parte del soggetto gestore di prescrivere specificatamente, in sede di rilascio di permesso, limiti di carico più restrittivi per motivi eccezionali.
- 2) I veicoli a motore, per circolare sulla viabilità agro-silvo-pastorale, sulle mulattiere e sui sentieri, dovranno essere omologati, coperti da idonea polizza assicurativa, adeguati alle caratteristiche della strada e in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale.

ART. 9 – ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' E NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI UTENTI

- 1) Chiunque chieda l'autorizzazione a circolare sulle strade, mulattiere e sentieri di cui al presente regolamento dichiara di:
 - a) essere consapevole che la strada non è soggetta al Codice della Strada, in quanto il Soggetto gestore non garantisce che le condizioni di sicurezza della strada stessa rispettino la normativa vigente;
 - b) essere consapevole che, circolando nella strada, lo fa a proprio rischio e pericolo;
 - c) aver preso cognizione degli stati di pericolo segnalati dal gestore;
 - d) rispettare comunque le norme di comportamento contenute nel Codice della strada;
 - e) transitare con mezzi idonei, nel rispetto della classe di transitabilità della strada, dei limiti previsti negli allegati A "Elenco strade agro-silvo-pastorali" e B "Elenco mulattiere e sentieri con transito motorizzato" e delle eventuali prescrizioni impartite in sede di rilascio di permesso;
 - f) transitare sempre a velocità moderata e in ogni caso non superiore a 30 Km/h sulle strade e a 20 Km/h su mulattiere e sentieri, salvo diverso limite riportato dalla segnaletica apposta sul tracciato;
 - g) impegnarsi ad evitare ogni comportamento che possa determinare un danno ai percorsi, mantenendo uno stile di guida appropriato;
 - h) non abbandonare sul percorso rifiuti o oggetti che possano arrecare pericolo;
 - i) impegnarsi a segnalare senza indugio al soggetto gestore o alla polizia locale ogni eventuale ostacolo al transito (sassi, rami e simili) od ogni situazione di pericolo che dovesse rilevare;
 - j) qualora la strada sia chiusa con una sbarra o barriera, impegnarsi a non cedere le chiavi e a non consentirne la riproduzione, nonché a richiudere prontamente la strada dopo il proprio passaggio o a chiuderla qualora la trovasse aperta.

ART. 10 – DANNI E CAUZIONI

- 1) Tutti i titolari dei permessi e tutti i soggetti che godono della libera circolazione ai sensi dell'art. 4 debbono rispondere al soggetto gestore per danni da loro causati ai tracciati durante la circolazione e in particolare per il mancato rispetto

degli impegni indicati nell'articolo precedente.

- 2) Il soggetto gestore può richiedere il versamento di un deposito cauzionale infruttifero o la stipula di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale, opere d'arte e manufatti) causati dall'utente, in particolare a garanzia del rispetto dell'eventuale carico massimo trasportabile. L'importo della cauzione viene determinato dal soggetto gestore in relazione ai danni che potrebbero essere verosimilmente arrecati dall'utente.
- 3) In caso di danni, il soggetto gestore incamera, in tutto o in parte, la cauzione o la fidejussione prevista dal comma precedente, al fine di effettuare i necessari interventi di ripristino o di manutenzione.

ART. 11 – FONDO PER LA MANUTENZIONE

- 1) La manutenzione ordinaria e la custodia della viabilità agro-silvo-pastorale sono a carico del soggetto gestore.
- 2) I contributi derivanti dal rilascio dei permessi sono incamerati dal Soggetto gestore e da esso destinati alla manutenzione ordinaria delle strade agro-silvo-pastorali e all'organizzazione di eventuali "giornate delle strade pulite" di cui all'art. 12.
- 3) Il Comune si impegna a garantire direttamente al Soggetto gestore eventuali fondi mancanti necessari alla manutenzione ordinaria e per la segnaletica.
- 4) Le entrate di cui al precedente comma 2, qualora eccedenti, possono essere utilizzate, in accordo col Comune, per le spese connesse all'attuazione del presente regolamento (segnaletica e applicativi informatici per la gestione dei permessi e delle sanzioni) oppure per interventi di manutenzione straordinaria.

ART. 12 - GIORNATA DELLE STRADE PULITE

- 1) Il Comune e il soggetto gestore possono promuovere, in collaborazione con l'Ente forestale, Associazioni e Guardie Ecologiche Volontarie, le "Giornate delle strade pulite", al fine di provvedere alla pulizia dai rifiuti, al taglio dell'erba, alla pulizia delle canalette e ad altri piccoli e semplici lavori manuali di manutenzione ordinaria, preventivamente individuati dal soggetto gestore.
- 2) Il soggetto gestore provvede a:
 - a) assicurare i partecipanti contro gli infortuni;
 - b) verificare che i partecipanti utilizzino i necessari dispositivi di protezione individuale;
 - c) verificare che i partecipanti svolgano lavori commisurati alle loro capacità, abilità e professionalità: a tal fine il Soggetto gestore può chiedere una pre-iscrizione alla giornata, con un modulo contenente dati idonei a inquadrare le capacità dei partecipanti, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.

ART. 13 – PERMESSI

- 1) I permessi possono essere:
 - giornalieri, acquistabili direttamente presso apposite colonnine automatiche;
 - trimestrali e annuali, rilasciati su richiesta;
 - triennali, riservati esclusivamente ai residenti nel Comune.
- 2) Con la presentazione della richiesta di permesso di transito o, per i permessi giornalieri, col pagamento, l'utilizzatore dichiara:
 - a. di rientrare nel novero degli aventi diritto;
 - b. di impegnarsi al rispetto delle condizioni elencate all'art. 9 c. 1 del presente regolamento;
 - c. di essere consapevole che la strada, mulattiera o sentiero non garantisce

le condizioni di sicurezza previste dal Codice della Strada.

- 3) Il permesso **giornaliero** è rilasciato in specifici punti idoneamente attrezzati, anche automatici (cosiddette "colonnine") deve essere datato e riportare la targa del veicolo.
- 4) I permessi trimestrali, annuali e triennali sono rilasciati previa richiesta scritta al soggetto gestore, anche in forma digitale, mediante compilazione di un apposito modulo, differenziato tra:
 - a. Residenti nel Comune che possono richiedere il rilascio di un permesso triennale, annuale o trimestrale per un massimo di due veicoli, indicando:
 - i dati anagrafici del richiedente;
 - i dati anagrafici degli ulteriori soggetti, familiari conviventi, autorizzati all'uso del permesso;
 - le targhe dei veicoli, intestati al richiedente o a familiari conviventi, per i quali si richiede l'autorizzazione (massimo 2); sono ammessi anche veicoli nella disponibilità del richiedente o dei familiari conviventi (es. leasing, noleggio a lungo termine, comodato), nonché veicoli aziendali ad uso promiscuo formalmente assegnati al richiedente, da comprovare con idonea documentazione. L'autorizzazione è valida esclusivamente per i veicoli indicati;
 - documentazione a supporto dell'appartenenza alla categoria.
 - b. Altri soggetti non residenti, che possono richiedere il rilascio di permessi trimestrali o annuali, indicando:
 - i dati anagrafici del richiedente;
 - i dati anagrafici dei soggetti autorizzati a utilizzare il permesso secondo i limiti previsti per la propria categoria;
 - le targhe dei veicoli, intestati al richiedente, da autorizzare (secondo i limiti previsti per la propria categoria); sono ammessi anche veicoli nella disponibilità del richiedente (es. leasing, noleggio a lungo termine, comodato), nonché veicoli aziendali ad uso promiscuo formalmente assegnati al richiedente, da comprovare con idonea documentazione. L'autorizzazione è valida esclusivamente per i veicoli indicati;
 - la categoria di appartenenza;
 - le strade interessate
 - l'eventuale documentazione a supporto (es. contratto di affitto, concessione, attività svolta, documenti del veicolo, ecc.).
- 5) Nel caso di cui al punto precedente, il permesso dovrà contenere i seguenti elementi:
 - a) numero di targa dei mezzi autorizzati;
 - b) le generalità del richiedente e delle persone autorizzate a fruirne;
 - c) il periodo di validità;
 - d) i riferimenti normativi.
- 6) Il permesso di cui al punto 4) viene rilasciato, entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, su apposito modulo stampato e vidimato dal Soggetto gestore.
- 7) I permessi devono essere sempre collocati sul veicolo in posizione ben visibile per facilitare i controlli.
- 8) In occasione del rilascio del permesso, il soggetto gestore può prevedere specifiche prescrizioni, ad esempio limitare la massa trasportabile o il numero dei viaggi o gli orari di accesso alla strada.
- 9) Il permesso può riguardare tutte le strade del soggetto gestore o solo alcune di esse o una sola.
- 10) Per i residenti in possesso di permesso triennale, è prevista la facoltà di rinnovo alla scadenza, previa verifica dei requisiti e versamento del relativo contributo,

secondo le tariffe vigenti al momento della richiesta di rinnovo.

- 11) In caso di smarrimento o furto del permesso, il titolare è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ufficio.

ART.14 – SOGGETTI TITOLARI DEI PERMESSI

1) Il soggetto gestore può rilasciare il permesso di transito alle seguenti categorie di utenti:

| Categoria | Utenti | Tipo di permesso | Contributo | Numero massimo di veicoli | Utilizzatori del permesso |
|------------------|--|-------------------------|-------------------|---------------------------------------|--|
| A | Persone diversamente abili e loro familiari, esclusivamente per il trasporto della persona disabile | Permanente | Esente | Tutti i veicoli del nucleo familiare | Solo familiari conviventi o accompagnatori |
| B | Agricoltori, selvicoltori e alpeggiatori conduttori (proprietari, usufruttuari o affittuari) di terreni agricoli, forestali o pascolivi serviti dalla strada; il permesso è valido solo per la strada d'accesso a tali terreni | Permanente | Esente | Tutti i veicoli aziendali | Titolare e dipendenti/collaboratori |
| C | Enti pubblici o soggetti che svolgono attività con finalità sociali o senza scopo di lucro (studio, ricerca, didattica, culto, volontariato, manifestazioni pubbliche, Onlus, parrocchie) | All'occorrenza | Esente | Solo i veicoli strettamente necessari | Responsabili e collaboratori |
| D | Proprietari, affittuari, usufruttuari o aventi diritto su immobili (abitazioni, boschi, terreni non agricoli) serviti dalla strada; il permesso è valido solo per la strada d'accesso alla proprietà o al bosco | Permanente | Esente | Max 2 veicoli | Richiedente e familiari conviventi |
| E | Residenti nel Comune | All'occorrenza | Fascia 1 | Max 2 veicoli | Richiedente e familiari conviventi |
| F | Soggetti che svolgono attività economiche connesse alla gestione o tutela attiva del territorio (forestazione, pascolo, tutela ambientale, difesa suolo) | All'occorrenza | Fascia 2 | Max 3 veicoli | Titolare e collaboratori |
| G | Soggetti per i quali il transito è funzionale allo svolgimento di attività economiche non finalizzate alla tutela e alla conservazione del territorio forestale e montano | All'occorrenza | Fascia 3 | Max 1 veicolo | Richiedente o persona incaricata |
| H | Soggetti muniti di licenza per la caccia, pesca, raccolta funghi o tartufi, nei periodi e nelle aree consentite | All'occorrenza | Fascia 3 | Max 2 veicolo | Titolare della licenza |
| I | Persone che accedono alla strada per motivi turistico-ricreativi o per pernottare presso strutture ricettive o immobili adibiti a tale uso | All'occorrenza | Fascia 3 | Max 1 veicolo | Richiedente |

ART. 15 – CONTRIBUTO ALLE SPESE DI MANUTENZIONE

- 1) Il permesso è rilasciato a seguito del versamento di una somma che rappresenta il contributo, da parte dell'utilizzatore della strada, alle spese di manutenzione ordinaria.
- 2) Per le categorie di utenti A, B, C e D i permessi sono gratuiti.
- 3) In caso di sostituzione del veicolo (es. vendita, furto o rottamazione di un veicolo e acquisto di uno nuovo), il titolare può chiedere il rilascio senza spese ulteriori di un nuovo permesso (con la medesima scadenza) in sostituzione di quello già rilasciato, che è revocato.
- 4) I residenti titolari di permesso triennale possono richiedere il rinnovo del permesso alla scadenza, previa verifica dei requisiti e pagamento del contributo aggiornato.
- 5) L'ammontare dei contributi per la manutenzione ordinaria delle strade è individuato dalla Giunta comunale con l'obiettivo, se ragionevolmente possibile, di ottenere la copertura dei costi di manutenzione ordinaria delle strade.

ART. 16 – REGISTRO DEI PERMESSI

- 1) I permessi rilasciati devono essere annotati dal soggetto gestore su apposito registro, anche digitale, con indicazione del titolare, dei mezzi della scadenza e dell'importo dei contributi incassati.
- 2) Per i permessi giornalieri devono essere annotati esclusivamente il numero dei permessi rilasciati giornalmente ed il soggetto che ha provveduto al rilascio.

ART. 17 – CONVENZIONE PER LAVORI

- 1) Il soggetto Gestore può stipulare una convenzione coi soggetti autorizzati al transito, in base alla quale essi si impegnano a realizzare lavori ed opere di manutenzione.
- 2) Il soggetto gestore può concedere che lavori realizzati sostituiscano in tutto o in parte il pagamento del contributo per il transito.

ART. 18 – ASPETTI TECNICO-GESTIONALI

- 1) L'approvazione della modulistica necessaria (permessi, registri, segnaletica tipo) e la definizione delle modalità operative e gestionali, nel rispetto del presente regolamento, sono demandate al soggetto gestore.

ART. 19 – TRANSITO CON VEICOLI A MOTORE SU MULATTIERE E SENTIERI

- 1) Il transito su mulattiere e sentieri con veicoli a motore è vietato, salvo che per le mulattiere e i sentieri elencati in allegato B, il cui transito è assimilato a quello sulla viabilità agro-silvo-pastorale e soggetto al presente regolamento, compreso il pagamento dei contributi per i permessi quando dovuti.

- 2) I sentieri e le mulattiere elencati in allegato B sono stati individuati dal Comune considerando che sui percorsi:
 - a. inseriti nella Rete escursionistica individuata dalla l.r. 5/2017 (Rete escursionistica della Lombardia e interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico), il transito è consentito solo ai mezzi individuati dall'art.4, comma 8 della l.r. 5/2017;
 - b. nelle aree protette e nei siti natura 2000, la normativa di settore può vietare il passaggio di mezzi motorizzati.

ART. 20 – COMPETIZIONI E ALTRE MANIFESTAZIONI

- 1) Gare e manifestazioni di ciclocross, trial, motocross, fuoristrada, motoslitte che interessino le strade agro-silvo-pastorali, le mulattiere ed i sentieri possono essere autorizzate dall'Ente forestale secondo le modalità previste dall'art. 59 c. 4 bis della l.r. 31/2008 e dall'art. 37 del r.r. 5/2007 su tracciati che non rientrino nei casi elencati all'art. 19 c. 2 del presente regolamento e nei casi di cui all'art. 37 c. 6 del r.r. 5/2007.
- 2) Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, la Proprietà o il Gestore potranno, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta. A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro – silvo - pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

ART. 21 - VIGILANZA

- 1) Gli organi di Pubblica Sicurezza, la Polizia Locale (Provinciale o Comunale), i Carabinieri Forestali, e gli altri soggetti indicati all'art. 61 commi 1 e 1 bis della l.r. 31/2008, sono incaricati della vigilanza sulla osservanza del presente regolamento.
- 2) Le Guardie Ecologiche Volontarie, debitamente formate e autorizzate, potranno concorrere alla vigilanza secondo le norme vigenti.
- 3) La vigilanza potrà essere effettuata anche tramite telecamere, droni o qualsivoglia alta tecnologia disponibile, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.
- 4) Gli organi incaricati dei controlli dovranno ricevere tempestivamente il presente regolamento, gli eventuali aggiornamenti e le ordinanze di chiusura assoluta.

ART. 22 – SANZIONI

- 1) L'accesso con veicoli a motore senza permesso sulle strade agro-silvo-pastorali del Comune costituisce violazione al presente regolamento punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 61 c. 10 della l.r. 31/2008¹. Tale sanzione è aggiornata ogni tre anni dagli uffici della Giunta regionale ai sensi dell'art. 61 c. 14 della l.r. 31/20082.

¹ "Chi transita senza l'autorizzazione di cui all'articolo 59, commi 3 e 4, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 105,57 euro a 316,71 euro; tale sanzione è ridotta a un terzo se l'inosservanza è accertata a carico di persone che transitano in difformità dall'autorizzazione ad essi rilasciata."

- 2) Il gestore, in caso di ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito o vietarne il rinnovo.
- 3) Il rapporto per le violazioni del presente regolamento è presentato al Comune, ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689, cui compete la decisione sull'irrogazione della sanzione amministrativa.

ART. 23 – ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 01/01/2026.

ART. 24 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- 1) I permessi rilasciati in base al precedente regolamento a soggetti appartenenti alle categorie A, B e D4 dell'articolo 7 non sono più riconosciuti validi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli interessati, qualora in possesso dei requisiti previsti, potranno presentare nuova richiesta di permesso secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.
- 2) I permessi rilasciati alle restanti categorie di utenza ai sensi del precedente regolamento rimangono validi fino alla loro naturale scadenza, e continuano a produrre effetti secondo le condizioni originariamente previste.
- 3) Alla scadenza, tutti i permessi dovranno essere rinnovati secondo le disposizioni del nuovo regolamento, con presentazione di nuova domanda, verifica dei requisiti e applicazione dei contributi previsti per la categoria di appartenenza. Non è previsto il rinnovo automatico dei permessi rilasciati secondo il regolamento precedente.

ALLEGATO A: ELENCO DELLE STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI

| CODICE STRADA | NOME STRADA | CLASSE | CLASSE DESCRIZIONE | LUNGHEZZA (M) | TOPONIMO INIZIALE | TOPONIMO FINALE |
|---------------|---------------------------------------|--------|--------------------------------------|---------------|--------------------|------------------|
| S017019_00001 | STRADA BERSENICO - SALTO | 2 | II - TRATTORI CON RIMORCHIO | 1297 | BERSENICO | SALTO |
| S017019_00002 | STRADA SALTO - COCA | 2 | II - TRATTORI CON RIMORCHIO | 759 | SALTO | COCA |
| S017019_00003 | STRADA SUPAELLO - PAIO | 3 | III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI | 351 | SUPAELLO | PAIO |
| S017019_00004 | STRADA SALTO - S. ANDREA | 4 | IV - PICCOLI AUTOMEZZI | 450 | INCROCIO NAVA' | S. ANDREA |
| S017019_00005 | STRADA SALTO - NAVA' | 4 | IV - PICCOLI AUTOMEZZI | 650 | INCROCIO S. ANDREA | NAVA' |
| S017019_00006 | STRADA BERSENICO - PIANO DI LO | 2 | II - TRATTORI CON RIMORCHIO | 1418 | BERSENICO | PIANO DI LO |
| S017019_00007 | STRADA PIANO DI LO - SAN BERNARDO | 3 | III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI | 1000 | PIANO DI LO | SAN BERNARDO |
| S017019_00008 | STRADA PIANO DI LO - FRASSENEDA | 4 | IV - PICCOLI AUTOMEZZI | 509 | PIANO DI LO | FRASSENEDA |
| S017019_00009 | STRADA PIANO DI LO - FALGHETTO | 3 | III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI | 3030 | PIANO DI LO | FALGHETTO |
| S017019_00010 | STRADA PIANO DI LO (GERE) - FALGHETTO | 4 | IV - PICCOLI AUTOMEZZI | 539 | VAL SORDA - GERE | VAL SORDA - GERE |
| S017019_00011 | STRADA FALGHETTO - PILE E PILETTE | 2 | II - TRATTORI CON RIMORCHIO | 628 | VAL SORDA | PILE E PILETTE |
| S017019_00012 | STRADA TELEFERICA - CLEME | 3 | III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI | 400 | TELEFERICA | PRATO DI CLEME |
| S017019_00013 | STRADA TELEFERICA - PRATO INES | 2 | II - TRATTORI CON RIMORCHIO | 2363 | PIANO DI LO | PRATO INES |
| S017019_00014 | STRADA PIANO DI LO - VAL DE LA CASINA | 2 | II - TRATTORI CON RIMORCHIO | 785 | TELEFERICA | VAL DE LA CASINA |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|---|--|------|---------------------------|----------------------------|
| S0170 19_00 015 | STRADA NAVEZZE - MADONNA DELLA NEVE | 4 | IV - PICCOLI AUTOMEZZI | 1103 | NAVEZZE | MADONN A DELLA NEVE |
| S0170 19_00 016 | STRADA MADONNA DELLA NEVE-MEME- PONTE MERLARO | 2 | II - TRATTORI CON RIMORCHIO | 3287 | MADONN A DELLA NEVE | MEME - PONTE MERLARO |
| S0170 19_00 017 | STRADA MASCHERPA - BREME | 4 | IV - PICCOLI AUTOMEZZI | 950 | MASCHER PA | BREME |
| S0170 19_00 018 | STRADA DOSSOLO - MONTECOLO | 3 | III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI | 1582 | DOSSOLO | MONTECO LO |
| S0170 19_00 019 | STRADA VALLE SPINO - MONTE VIENUOVE | 4 | IV - PICCOLI AUTOMEZZI | 1803 | VALLESPI NO | MONTE VIENUOVE |
| S0170 19_00 020 | STRADA MONDARONE - NAL TASSO | 3 | III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI | 626 | MONDAR ONE | NAL TASSO |
| SV373 | STRADA FRASSENEDA- SOTTRASSO | 4 | IV - PICCOLI AUTOMEZZI | 1000 | FRASSENE DA | SOTTRASS O |

ALLEGATO B: ELENCO MULATTIERE E SENTIERI CON TRANSITO MOTORIZZATO

| Numero | Tipo (mulattiera o sentiero) | Nome | Lunghezza | Inizio | Fine | Lunghezza | Veicoli autorizzabili (numero, caratteristiche) e carichi massimi |
|---------------|---|-------------|------------------|---------------|-------------|------------------|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Va allegata una planimetria con sfondo CTR, una con sfondo ortofoto, una con sfondo bianco e riportante il nome del tracciato